II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 3 dicembre 1991

che proroga nel 1992 l'applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(91/634/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Le disposizioni delle decisioni 90/672/CECA [1] e 90/673/CECA [2] recanti applicazione di preferenze tariffarie a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo sono applicabili, con le opportune modifiche, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992.

I riferimenti a date precise nel 1990 e 1991 fatti nelle decisioni di cui al primo comma devono essere letti come riferimenti a date del 1991 e 1992.

Articolo 2

Le modifiche di natura tecnica dell'allegato della decisione 90/672/CECA sono riportate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1991.

Il Presidente

B. De VRIES

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 133.
[2] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 151.

ALLEGATO

Modifiche dell'allegato I della decisione 90/672/CECA

Allegato I, colonna (2), numero d'ordine 60.0050 :

anziché : « 7210 70 21
7210 70 29 »,

leggasi : « 7210 70 31
7210 70 39 ».